



ALLEGATO XII
REGOLAMENTO SAFEGUARDING

Premessa

Il PISA SPORTING CLUB Srl ha da diversi anni adottato, in linea con le direttive impartite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico.

Nel modello massima attenzione è stata prestata sin da subito all'attività giovanile ed ai minori, comprendono tutte le attività svolte in tali settori dove oltre al rispetto di tutte le norme facenti parte dell'area disciplinare ed economico-finanziaria è necessario garantire la tutela dei minori sia con riguardo alle norme sportive che ordinarie, sia la pari dignità ed integrazione dei giocatori. Tale area di rischio, è stata ora implementata con il presente "Regolamento Safeguarding" di cui al C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023

In ottemperanza alle disposizioni e linee guida emanate dalla F.I.G.C. con il C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023 la PISA SPORTING CLUB ha redatto il presente regolamento emanando anche il "Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" andando ad implementare i Principi Fondamentali del Settore Giovanile

REGOLAMENTO SAFEGUARDING

Art. 1 – Principi fondamentali

Il PISA SPORTING CLUB in conformità alle Linee Guida pubblicate dalla F.I.G.C. sul C.U. N. 87/A del 31 agosto 2023 adotta il Regolamento Safeguarding al fine di garantire a tutti i propri tesserati il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Il PISA SPORTING CLUB garantisce altresì il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati quali valori prevalenti rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute. I suddetti principi fondamentali devono essere rispettati da chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, così come devono essere rispettate le norme federali che vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio pena le sanzioni disciplinari ivi previste in caso di violazioni di detti divieti.

Art. 2 – Condotte vietate

Ai sensi del presente Regolamento le condotte vietate integranti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti: a) l'abuso psicologico; b) l'abuso fisico; c) la molestia sessuale; d) l'abuso sessuale; e) la negligenza; f) l'incuria; g) l'abuso di matrice religiosa; h) il bullismo, il cyberbullismo; i) i comportamenti discriminatori.

Ai fini del comma precedente, si intendono: a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali; - 13 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito

rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato; f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di

prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima). i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3. Protocolli per la prevenzione, gestione, contenimento dei rischi in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, gestione delle segnalazioni ed obblighi informativi.

In ottemperanza alle Linee Guida F.I.G.C. il PISA SPORTING CLUB ha adottato i seguenti protocolli:

- a) Ai fini preventivi, di controllo e di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio la Società ha inserito il presente Regolamento nel MOG così da garantire, in continuità, un'attività preventiva ed informativa basata principalmente sulla formazione e sul rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile, facenti parte dei modelli organizzativi già adottati dalla PISA SPORTING CLUB S, integrati con il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. I controlli e gli eventuali interventi per eliminare situazioni di rischio vengono eseguiti attraverso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni che, all'occorrenza ne informa l'Organismo di Vigilanza, e si sostanziano in un costante monitoraggio da parte del responsabile con la segreteria ed i responsabili del settore giovanile del PISA SPORTING CLUB.

- b) La gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime viene garantita attraverso le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che opera nel rispetto delle disposizioni di legge previste per il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- c) Ai fini della definizione delle responsabilità in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e della specificazione delle conseguenze derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni il PISA SPORTING CLUB si impegna ad applicare le sanzioni in ambito contrattuale nel rispetto degli Accordi Collettivi di categoria tenendo conto del principio della proporzionalità e del particolare disvalore delle suddette condotte vietate, fino al licenziamento del trasgressore.
- d) Nell'ambito della gestione dei rapporti di tesseramento non regolati anche da contratti di lavoro il PISA SPORTING CLUB potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune a partite dall'allontanamento temporaneo del trasgressore fino alla definitiva interruzione di ogni rapporto.
- e) Con riguardo all'adozione di adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati il PISA SPORTING CLUB, in continuità con gli anni precedenti, garantisce una formazione continua dei calciatori, allenatori e staff tecnici finalizzata al rispetto dei Principi Fondamentali del Settore Giovanile la cui diffusione viene garantita anche attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito web ufficiale del PISA SPORTING CLUB;
- f) La massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali viene garantita attraverso la pubblicazione del presente Regolamento, su apposita sezione del sito web ufficiale del PISA SPORTING CLUB <https://pisasportingclub.com>, ed attraverso l'attività formativa indicata di cui sopra;

- g) Con riguardo alle misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile, alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, nonché alla Procura federale ove competente, il PISA SPORTING CLUB attribuisce il compito di regolamentare tali adempimenti al Responsabile a ciò nominato che ne darà comunicazione anche all'Organismo di Vigilanza che potrà trasmettere le informazioni rilevanti direttamente alla predetta Commissione e/o Procura Federale oppure incaricare singoli uffici del PISA SPORTING CLUB.
- h) Con riguardo alle misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni sarà compito del Responsabile disciplinare tali adempimenti;
- i) La valutazione annuale delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società, e l'eventuale sviluppo di un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate sarà garantito attraverso il coinvolgimento delle varie figure coinvolte.

Art. 4. Nomina Responsabile

In ottemperanza alla vigente normativa il PISA SPORTING CLUB ha pianificato entro la data stabilita al 31 dicembre 2024, l'inserimento del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, conferendo allo stesso apposita delega alle aree di rischio federale e disciplinare. Il Responsabile ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva. Ogni segnalazione rilevante per il presente Regolamento deve essere effettuata al Responsabile. In caso di segnalazioni il Responsabile deve immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza e tutte le indagini interne saranno gestite unitamente all'Organismo di Vigilanza.

Art. 5. Ulteriori adempimenti nella prevenzione e gestione dei rischi

Il PISA SPORTING CLUB garantisce inoltre:

- a) Il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, l'inclusione e la valorizzazione delle diversità, principi che vengono garantiti attraverso strutture sia sportive che di ospitalità idonee e con l'assistenza continua di personale specializzato;
- b) La gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dalla Società;
- c) L'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- d) L'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti attraverso l'obbligo di osservanza dei principi statuiti nei Modelli organizzativi e del Codice Etico adottati dal PISA SPORTING CLUB;
- e) I medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono informare senza indugio il Responsabile al quale competerà regolare le modalità di informativa alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
- f) L'assistenza psicologica o psicoterapeutica ai tesserati attraverso professionisti scelti dal PISA SPORTING CLUB;
- g) La frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di safeguarding;
- h) La sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelti dal PISA SPORTING CLUB, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;

- i) Adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo: ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.); viaggi, trasferte e pernotti; trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti; manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- l) Adeguate provvedimenti di quick-response da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi attraverso l'attività di indagine da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- m) Adeguate provvedimenti per ogni violazione delle disposizioni e dei protocolli adottati nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;
- n) La promozione di buone pratiche e adeguate strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- o) La predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- p) L'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - a) presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c) assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

- e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

Art. 6. Obblighi informativi e altre misure

Il PISA SPORTING CLUB garantisce la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

- a) la pubblicazione sulla rispettiva homepage del presente Regolamento nonché del nominativo ed i contatti del Responsabile nominato;
- b) la pubblicazione della notizia dell'adozione del presente Regolamento e dei relativi aggiornamenti sulla homepage della Società;
- c) l'immediata comunicazione dell'adozione del presente Regolamento alla Commissione federale delle politiche di safeguarding;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, dell'esistenza del presente Regolamento e del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile ed alla Commissione federale delle politiche di safeguarding nonché alla Procura Federale ove competente;
- f) la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) la diffusione e l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione ed alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

- i) informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di safeguarding adottata dalla F.I.G.C. nonché dalla Società;
- l) la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- m) la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- n) la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- o) la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva